

Tribunale di Taranto

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria LEONE, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art.429 cpc

nella causa promossa da:

██████████, rappresentato e difeso dall' avv. Del Vecchio

Ricorrente

CONTR O

[REDACTED], in persona del Direttore Generale p.t.,
rappresentata e difesa dall' avv. E.C. Schiavone

Resistente

Oggetto: Differenze retributive tempo divisa

Fatto e diritto

Con ricorso del 28.3.25 la parte ricorrente di cui in epigrafe asseriva di essere dipendente della [REDACTED] e di prestare servizio con mansioni di ausiliario nel livello A2 CCNL Case di Cura AIOP. Tanto premesso, deduceva che in considerazione del ruolo professionale rivestito, aveva l'obbligo di rendere le prestazioni lavorative, dall'inizio alla fine di ciascun turno di servizio, utilizzando precipui indumenti di lavoro (casacche, pantaloni, calzature) tenuti presso i luoghi di lavoro, dove venivano obbligatoriamente indossati e dismessi rispettivamente subito prima e subito dopo ogni turno. In particolare, la parte ricorrente asseriva di essere tenuto, prima dell'inizio del turno, a recarsi presso l'apposito locale spogliatoio, messogli a disposizione dall'Azienda, per munirsi della relativa divisa; allo stesso modo era tenuto a riporla presso il medesimo locale dopo la fine del turno. L'effettivo orario in ingresso ed in uscita del lavoratore veniva poi rilevato dai cartellini marcatempo che i dipendenti sono tenuti a timbrare in ingresso ed in uscita dalla struttura ospedaliera. Per lo svolgimento di tali attività di vestizione/svestizione il



ricorrente era costretto a essere presente in Azienda per almeno 14 minuti complessivi oltre il regolare orario di lavoro previsto. Tanto considerato, la parte ricorrente si doleva del fatto che la [REDACTED] non avesse riconosciuto il tempo occorrente alla vestizione/svestizione quale tempo di lavoro e, pertanto, non le aveva liquidato la relativa retribuzione.

Per tali ragioni agiva in giudizio chiedendo che l'Azienda convenuta fosse condannata per una somma complessivamente pari a € 6487,13 a titolo di compenso per lavoro straordinario assertivamente espletato nel periodo dal 2010 al 2024, in relazione al tempo impiegato prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa per indossare e dismettere la divisa di lavoro.

Si costituiva la Sanitaservice contestando quanto dedotto da parte ricorrente, negando che vi fosse una etero-direzione che imponesse le modalità di vestizione/svestizione come dedotte in ricorso. Precisava che da giugno 2019 vi era un periodo di tolleranza di 10 minuti per le operazioni di vestizione svestizione, mentre da ottobre 2020 il CCNL prevedeva che i tempi di vestizione e svestizione fossero ricompresi nell'orario di lavoro. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

La parte ricorrente chiede la retribuzione con riferimento al periodo 2010/2024.

Ebbene da ottobre 2020 in poi vi è la nuova previsione dell'art.18 CCNL che ricomprende espressamente nell'orario di lavoro il tempo di vestizione e svestizione, sicchè certamente più nulla è dovuto ai lavoratori a tale titolo.

Pertanto, il ricorrente poteva ritenersi autorizzato a collocare le attività di vestizione nell'ambito del turno lavorativo senza pregiudizio sotto il profilo retributivo e senza dover anticipare l'ingresso. Dunque, si ritiene non spetti più alcun compenso per il tempo divisa potendo appunto i lavoratori compiere le operazioni di vestizione e svestizione nell'ambito dell'orario lavorativo come da CCNL applicato. Per il periodo dal giugno 2019 parimenti vi era l' 'Accordo aziendale che prevedeva 10 minuti di tolleranza per effettuare le operazioni di vestizione e svestizione.



Per il periodo precedente invece è stato provato che il ricorrente abbia impiegato del tempo aggiuntivo per vestirsi e spogliarsi, dovendo marcare il badge con la divisa già indossata all'entrata e poi cambiandosi nuovamente dopo la timbratura in uscita. Appare equo considerare 14 minuti al giorno per le operazioni di vestizione e svestizione, che non essendo ricomprese nell'orario di lavoro come accaduto dal giugno 2019 in poi, andavano all'epoca retribuite a parte.

Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente alla retribuzione di 14 minuti al giorno a tale titolo per il periodo dall'agosto 2010 a maggio 2019. alcuna prescrizione si è verificata in costanza di rapporto secondo quanto statuito dalla Cassazione con la sentenza 26246 del 2022.

La soccombenza reciproca legittima la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:

1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento della retribuzione aggiuntiva per 14 minuti al giorno per il periodo dall'agosto 2010 al maggio 2019;
2. spese compensate.

Taranto, 29.1.2026

Il Giudice

dott.ssa Maria LEONE



